

Definizione dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti che possono essere considerati sedi disagiate ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 121/2022

(procedura di informazione delle OO.SS. del 21 settembre 2022)



b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate:

a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attività sportiva agonistica nonché di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale;

b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attività concertistica, alle relative prove, nonché allo studio e alla preparazione individuale.

3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'articolo 35.».

Art. 19.

Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio presso i distaccamenti di Lampedusa, Lampedusa Aeroporto, Pantelleria, Pantelleria Aeroporto, Lipari, Ischia, Capri, La Maddalena, Portoferraio, Venezia Lido, non ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo.

2. Il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72 previa procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali a livello locale da attivarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. In caso di eccezionali situazioni dovute ad avversità meteorologiche, che non rendano possibili i collegamenti aerei e navali, il personale in servizio nella sede insulare può essere trattenuto in servizio oltre l'orario di cui ai commi precedenti, con corresponsione di compenso straordinario, dando l'informazione alle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

Art. 20.

Individuazione dei distaccamenti disagiati

1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:

comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;

distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;

tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;

assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;

altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale può essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.

Art. 21.

Emergenze locali

1. Per emergenze di durata continuativa superiore a quarantotto ore e per le quali non è stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:

a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;

b) operazioni di soccorso e primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio;

c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio.



Per l'eventuale riconoscimento di sede disagiata, possono essere presi in considerazione i distaccamenti ubicati in comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne (ossia comuni classificati come intermedi, periferici e ultraperiferici).



In relazione alla distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando, si è assunta come soglia la distanza di 45 km, calcolata come percorso più breve utilizzando le usuali applicazioni informatiche (google maps), mentre per il tempo di percorrenza si è preso a riferimento il valore base di 60 minuti valutato come dato medio in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno.

Alla luce dei predetti parametri sono, pertanto, considerabili potenzialmente come sedi disagiate i distaccamenti che soddisfano entrambi i requisiti (distanza dalla sede centrale pari o superiore a 45 Km e tempo di percorrenza uguale o maggiore di 60 minuti).




Ciò premesso e ferma restando la distanza minima di 45 Km, in relazione ai tempi di percorrenza sono state approfondite le seguenti ulteriori situazioni:

1) distaccamenti che presentano tempi di percorrenza dalla sede centrale inferiori a 60 minuti ma pari o superiori a 45 minuti: in tal caso si considerano le zone climatiche della sede centrale e del comune ove è ubicato il distaccamento; qualora una delle due sedi sia in zona E o F si procede a verificare se l'altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando è superiore a 600 metri s.l.m; pertanto al verificarsi delle suddette condizioni (distanza pari o superiore a 45 Km, tempo di percorrenza uguale o maggiore di 45 min, una delle due sedi ubicata in zona climatica E o F e altitudine massima del percorso stradale superiore a 600 metri s.l.m.) il distaccamento può essere riconosciuto come sede disagiata.



ZONE CLIMATICHE



2) distaccamenti ubicati in comuni classificati dall’Agenzia per la coesione territoriale come aree “*intermedie*” ossia centri che pur distanti almeno 45 km dalla sede centrale del Comando gravitano nei dintorni di altri “*poli*” ove è prevista la presenza dei servizi ovvero di capoluoghi di provincia limitrofi; in tal caso, qualora il polo di riferimento sia raggiungibile nel limite di 40 minuti, la soglia del tempo di percorrenza dalla sede centrale del Comando ai fini del riconoscimento quale sede disagiata è incrementata da 60 a 75 minuti.



Il quarto criterio, ossia “*assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno*”, è stato considerato applicabile a tutti i distaccamenti potenzialmente disagiati, stante la discontinuità e la variabilità dei collegamenti ferroviari in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno.



Parametri per la potenziale individuazione dei distaccamenti disagiati

Classificazione del Comune sede del distaccamento	Popolazione residente	Distanza dalla sede centrale del comando	Tempo di percorrenza dalla sede centrale	Zona climatica della sede centrale o del distaccamento	Altimetria massima del percorso	Tempo di percorrenza dal "polo" più prossimo
cintura	≤ 15.000	≥ 100 Km				
intermedio	≤ 15.000	≥ 45 Km	≥ 75 min			
			≥ 60 min < 75 min			≥ 40 min
periferico / ultraperiferico	≤ 15.000	≥ 45 Km	≥ 60 min			
			≥ 45 min < 60 min	E - F	≥ 600 m s.l.m.	



Tenuto conto del particolare orario di lavoro che effettua il personale non residente nei comuni sede dei distaccamenti individuati come disagiati e in quelli con essi confinanti, il Capo del Corpo nazionale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel formulare la propria proposta al Sig. Capo Dipartimento, terrà in considerazione, altresì, il numero degli interventi annui effettuati dai distaccamenti in condizioni ordinarie, escludendo i distaccamenti che, con riferimento all'ultimo quinquennio, effettuano un numero di interventi superiore alla media nazionale.



I parametri come sopra descritti verranno comunicati alle strutture territoriali del C.N.VV.F. stabilendo un termine di 60 giorni entro il quale i Comandi, sentite le OO.SS. provinciali, potranno avanzare richiesta per il riconoscimento di sede disagiata per i distaccamenti che rispettano i parametri sopra descritti.

I distaccamenti ove attualmente il personale svolge orario 24/72 e che non rispettano i criteri e i parametri individuati ovvero per i quali non perverrà richiesta da parte del Comando competente, non saranno più considerati sedi disagiate e pertanto il personale operativo in servizio dovrà effettuare le ordinarie turnazioni 12/24 - 12/48 a decorrere dal 1° marzo 2023.

La decretazione delle sedi disagiate potrà essere aggiornata periodicamente sulla base di variazioni significative degli elementi che ne hanno determinato il riconoscimento ovvero a seguito di successiva richiesta proveniente dal Comando competente.



L'applicazione dei criteri stabili dall'articolo 20 del D.P.R. n. 121/2022 e dei relativi parametri applicativi riportati nelle precedenti schede, consentono di individuare, secondo principi di oggettività e uniformità, i distaccamenti che potenzialmente potranno essere considerati disagiati.

L'ordine di grandezza di tali sedi non si discosta sostanzialmente dal numero dei distaccamenti che attualmente effettuano orario differenziato e corrisponde a circa il 10% dei distaccamenti permanenti.

